CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IMPERIALE, PALA, BIANCHI FORTUNATO, RINALDI, BELOTTI, DALL'ARMELLINA, MENGOZZI, STELLA, DEGAN, NUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, FORNALE, PREARO, GERBINO, CAVALLARO NICOLA

Presentata il 1° luglio 1966

Norme riguardanti il personale del ruolo cassieri degli Uffici del Registro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione scaturisce dal proposito di uniformare il trattamento giuridico di una categoria di impiegati appartenenti all'Amministrazione finanziaria ed in favore della quale sono intervenute delle norme legislative non equitative.

Il fine ultimo della presente iniziativa è quello di porre su di un piano di parità giuridica i vari gruppi di funzionari di cui è costituito l'organico del ruolo cassieri contabili degli Uffici del registro. Essa tende a livellare e non ad innovare il trattamento.

Prima di passare all'esposizione dei fatti sui quali si fonda la presente proposta di legge, reputo opportuno riportare la sequenza con cui si sono succedute le predette norme legislative:

1) legge 15 maggio 1954, n. 270, la quale all'articolo 6 prevede l'inquadramento nel ruolo cassieri di impiegati appartenenti al ruolo dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di impiegati appartenenti al ruolo di gruppo *C* degli Uffici del registro, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione;

2) legge 18 dicembre 1961, n. 1335, la quale all'articolo 1 disciplina la posizione giuridica degli impiegati assunti in base alla legge n. 270, del 1954 ed all'articolo 2 prevede un nuovo inquadramento di impiegati nel ruolo cassieri con i criteri e le modalità previste dalla medesima legge n. 270;

3) legge 19 luglio 1962, n. 959, la quale eleva il numero dei posti in organico da n. 560 a n. 2.000 ed all'articolo 20 prevede il conferimento di tre quarti dei posti disponibili in organico al personale della carriera esecutiva della stessa Amministrazione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Essa accorda inoltre, ai fini della progressione di carriera un'anzianità nel limite massimo di 4 anni, pari a qualle posseduta nel ruolo di provenienza.

Inoltre, all'articolo 39, concede il beneficio per una sola volta fino al 31 dicembre 1966, ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle allora vigenti disposizioni per il conseguimento della promozione;

4) decreto ministeriale 13 maggio 1961, che bandisce un pubblico concorso a n. 66 posti di vice cassiere, di cui un terzo riservato al personale della carriera esecutiva della medesima Amministrazione in base all'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Rieilogando, possiamo osservare che le anzianità riconosciute ai fini della progressione

di carriera per l'avanzamento alla qualifica di cassiere superiore sono le seguenti:

1) 30 giugno 1956 per gli impiegati assunti in base alla legge 15 maggio 1954, n. 270;

2) 12 luglio 1962 per gli impiegati assunti in base alla legge 18 dicembre 1961, n. 1335, oltre l'eventuale valutazione riconosciuta dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) 14 agosto 1958 per gli impiegati assunti in base alla legge 19 luglio 1962, n. 959, tenuto conto dei quattro anni concessi dalla medesima all'articolo 20;

4) 1° ottobre 1963 per gl'impiegati assunti in base al concorso pubblico a n. 66 posti di vice cassiere.

A questo punto bisogna rammentare che al concorso pubblico hanno partecipato anche impiegati della stessa Amministrazione appartenenti alla carriera esecutiva, i quali, se non avessero partecipato o superato quel concorso ed avessero invece chiesto l'inquadramento in base alla legge n. 959 del 1962, avrebbero ottenuto una anzianità complessiva ai fini della progressione di carriera dal 14 agosto 1958. Per il merito di avere superato un regolare concorso essi hanno perduto oltre cinque anni di anzianità.

Inoltre, a quel concorso hanno partecipato anche altri impiegati delle Amministrazioni dello Stato, i quali risultano in possesso del richiesto titolo di studio per la immissione in carriera e che alla data del 14 agosto 1962, data di entrata in vigore della legge n. 959, risultavano in servizio presso le rispettive Amministrazioni.

Appare evidente, quindi, che costoro meritino considerazione, anche perché non hanno beneficiato della riserva dei posti.

Se si consideri che, allo stato attuale delle cose, nel ruolo di anzianità, escluso il contingente del 1956, vengono a trovarsi al primo posto gli impiegati assunti in base alla legge del 1962, n. 959, immessi nelle funzioni il 16 maggio 1966, al secondo posto quelli assunti in base alla legge del 1961, n. 1335, immessi nelle funzioni il 12 luglio 1962 e per ultimi quelli assunti con regolare concorso, immessi nelle funzioni in data 1° ottobre 1963, si appalesa necessaria una norma equitativa, capace di condurre ad una razionale redistribuzione delle singole posizioni.

La differente posizione giuridica tra gli impiegati assunti in base alla legge n. 1335 del 1961 e quelli assunti in base alla legge n. 959 del 1962 deriva dal fatto che, mentre per i primi la decorrenza ha inizio dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, per i secondi essa è stata determinata dalla data di entrata in vigore della legge di inquadramento, più i quattro anni riconosciuti dalla legge medesima.

Per sanare la sperequazione occorre riportare la decorrenza per i primi al 30 dicembre 1961; data di entrata in vigore della legge e, concedere loro i quattro anni già concessi ai secondi. Si giunge così al 30 dicembre 1957.

È stata esclusa dalla richiesta l'applicazione dell'articolo 39 della già menzionata legge n. 959 al solo fine di evitare un onere finanziario che, oltre tutto, sarebbe irrilevante. Questa rinuncia comporta un sacrificio per i destinatari della presente proposta di legge assunti con il regolare concorso pubblico.

Si chiede la possibilità di far partecipare gli esclusi alla pari degli altri colleghi più fortunati, ai concorsi interni per l'avanzamento alla qualifica di cassiere superiore.

Forse, riflettendo nel futuro la posizione del ruolo dei cassieri contabili del registro, si evidenzia l'utilità del presente provvedimento.

Oltre la giustificazione di ordine morale, sussiste anche una giustificazione di ordine logico derivante dalla considerazione che sarebbe controproducente escludere aprioristicamente la partecipazione di funzionari ottimamente preparati ai prossimi concorsi per l'avanzamento alla qualifica suddetta.

Mancando il richiesto provvedimento, nell'animo di tali funzionari si anniderebbe lo scoramento e la sfiducia.

Onorevoli colleghi, chiedo che prevalga il senso di giustizia, e che pertanto la presente proposta di legge venga da voi approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini della partecipazione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di cassiere superiore di cui al quadro 13 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, l'anzianità di servizio è valutata dal 30 dicembre 1957 per gli impiegati assunti in base all'articolo 2 della proposta di legge 18 dicembre 1961, n. 1335, e dal 14 agosto 1958 per gli impiegati assunti in base al pubblico concorso di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1961 e provenienti dalle carriere esecutive o di concetto della stessa o di altra amministrazione dello Stato, in servizio alla data del 14 agosto 1962.

I dipendenti di cui al precedente comma godono, per una sola volta fino al 31 dicembre 1966, di una riduzione pari a trenta mesi.